

Regolamento

Sez. di Napoli



INDICE

CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO PONTILI	1
Art. 1) Generalità.....	1
Art. 2) Assegnazione ormeggio.....	1
Art. 3) Punteggio di merito	1
Art. 4) Domanda di assegnazione.....	4
Art. 5) Criteri di assegnazione.....	4
Art. 6) Naviglio sociale	5
Art. 7) Criteri assegnazione pontile	5
Art. 8) Adempimenti per l'ormeggio.....	5
Art. 9) Richiesta di ampliamento	6
<i>Comma 1 - Generalità</i>	6
<i>Comma 2 - Liste di attesa</i>	7
Art. 10) Determinazione degli spazi	7
Art. 11) Cessione dell'unità da diporto	8
Art. 12) Requisiti tecnici degli ormeggi.....	8
Art. 13) Responsabilità ormeggiati	9
Art. 14) Rispetto dei posti assegnati.	9
Art. 15) Divieto di attività commerciale.....	9
Art. 16) Disponibilità temporanea.....	10
Art. 17) Ormeggio provvisorio	10
<i>Comma 1 - Generalità</i>	10
<i>Comma 2 - Assegnazione posti</i>	10
<i>Comma 3 - Domande di assegnazione</i>	10
Art. 18) Pacchetti estivi	10
Art. 19) Canone di ormeggio	11
Art. 20) Norme antinquinamento	11
Art. 21) Inosservanza del regolamento	11
Art. 22) Rimozione coatta.....	12
Art. 23) Manutenzione straordinaria dei pontili.....	12
Art. 24) Disposizione transitoria	12
CAPITOLO 2 - SERVIZIO GRU	14
Art. 1) Generalità.....	14



Art. 2) Prenotazione.....	15
Art. 3) Effettuazione.....	15
Art. 4) Differimento	15
Art. 5) Portata massima.....	15
Art. 6) Tariffe	16
Art. 7) Determinazione categorie.....	17
CAPITOLO 3 - SOSTA TECNICA ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI DA REGATA.....	18
Art. 1) Generalità	18
Art. 2) Assegnazione	18
Art. 3) Passaggio dall'ormeggio al servizio SAV.....	18
Art. 4) Durata dell'assegnazione	18
Art. 5) Servizio	18
Art. 6) Effettuazione.....	19
Art. 7) Canone	19
Art. 8) Responsabilità	19
Art. 9) Autorizzazione	19
Art. 10) Disposizioni finali	20



Capitolo 1 - REGOLAMENTO PONTILI

Art. 1) Generalità

La normativa che segue regola la gestione dei pontili della Sezione di Napoli della LNI ed i rapporti con i soci che hanno, o intendono avere, in uso un posto di ormeggio ai detti pontili

Art. 2) Assegnazione ormeggio

L'ormeggio ai pontili installati sulle aree di demanio marittimo in concessione alla Sezione di Napoli della LNI è consentito, con le modalità di cui alle norme che seguono, esclusivamente alle unità da diporto, regolarmente iscritte nel registro del naviglio della LNI, di proprietà dei soci della Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al gruppo sportivo velico se possessori di imbarcazione a vela, o ad altro gruppo sportivo se possessori di altra tipologia di imbarcazione. Nelle ipotesi di comproprietà sulle predette unità da diporto, tutti i soci "caratisti" devono essere soci della Sezione e l'ormeggio sarà assegnato al Socio caratista per almeno 12/24 e tale qualità dovrà permanere per tutta la durata dell'assegnazione.

In caso di acquisto dell'unità da diporto, in virtù di contratto di locazione finanziaria stipulato con società italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea, tutti i locatari devono essere soci della Sezione.

Art. 3) Punteggio di merito

Lo Statuto della LNI impone a tutti i soci di partecipare attivamente alla vita della Sezione. La creazione di una graduatoria di merito aperta a tutti i soci che ne facciano specifica richiesta, risponde all'esigenza di poter valutare in termini precisi e numerici, quindi oggettivi, la partecipazione di ciascuno all'attività sociale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari della LNI.

L'uso del posto ormeggio è altresì subordinato alla fattiva partecipazione del Socio alle attività proprie del sodalizio, nell'ambito delle finalità dello Statuto dell'Associazione ed all'accettazione del presente regolamento, con l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità al fine di assicurare l'opera di propaganda, della struttura periferica.

I soci ormeggiati o in lista di attesa in nessun caso potranno percepire compensi in denaro dalla sezione per le attività Istituzionali svolte.

La partecipazione del Socio è quantizzata in base ai seguenti parametri:

- 1) ogni anno di iscrizione alla Sezione: 0,25 punti;



- 2) ogni anno trascorso in cariche sociali: Presidente, Vice presidente, Consigliere, Proboviro, Revisore dei conti: 1,00 punto
(massimo 3 punti; ossia non si cumulano per eventuali rinnovi di cariche sociali)
- 3) **Per prestazioni di attività a favore della sezione come Responsabile Tecnico (incarico semestrale rinnovabile)..... 1,00 punto mese**
- 4) per prestazioni di attività a favore della Sezione, per incarichi speciali o per meriti acquisiti riconosciuti dal Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di 5,00 punti
- 5) partecipazione alle attività sportive: (**ad esclusione degli DNS e DNC**)
- a) regate organizzate dalla sezione: 1,00 punto
- b) regate organizzate da altri Enti in collaborazione con la Sezione 1,00 punto
- c) velalonga: 2,00 punti;
- d) regate nazionali: 2,00 punti;
- e) regate internazionali: 3,00 punti;
- I punteggi di cui ai capi a) e c) saranno attribuiti al Socio titolare dell'ormeggio o in lista di attesa, purché questi o il coniuge o i figli anch'essi siano presenti a bordo della imbarcazione ormeggiata o in lista di attesa.
- I punteggi di cui ai capi d) e e) saranno attribuiti al Socio titolare dell'ormeggio o in lista di attesa solo se questi documenterà opportunamente la sua personale partecipazione.
- 6) partecipazione alla attività didattica in qualità di docente e/o assistente (es.: corsi di meteorologia, di navigazione teorica e pratica, corsi per il conseguimento di brevetto subacqueo, di salvamento di posizionamento campi di regata, di diritto della navigazione, patente nautica, ecc.: punti 1 per lezione
- 7) partecipazione alle attività del Centro Studi Tradizioni Nautiche della Sezione:
- a) 15 presenze consecutive nell'arco di 4 mesi: punti 0,50 a presenza
- b) per presenze inferiori a 15 nell'arco di mesi 4: punti 0,25 a presenza
- 8) partecipazione alle attività organizzate dalla sezione:
- a) organizzazione e collaborazioni a manifestazioni 1,00 punto
- b) uscite in mare per seduta di esame patente 1,00 punto
- c) uscite di propaganda scolastica 0,75 punti
- d) uscite in mare per corso patente o altri corsi 1,00 punto
- e) assistenza per uscite in mare per corsi 0,50 punti
- f) comitati di regata e supporto tecnico 1,25 punti
- g) raduni giornalieri 1,00 punto
- h) raduni week-end 3,00 punti



Tali parametri potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo in base alla previsione delle varie attività della Sezione e saranno comunicati ai soci in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio preventivo.

Fatta eccezione per i punteggi ottenuti ai punti 1) e 2), i punteggi ottenuti con tutti gli altri incarichi o partecipazione si azzerano alla fine di ogni anno per i soci ormeggiati e si cumulano nel tempo per i soci inseriti **nelle liste di attesa**.

Ai componenti gli Organi Sociali in carica, compresi nella graduatoria della lista di attesa saranno riconosciuti, per l'attività svolta, tre punti l'anno;

In base al punteggio ottenuto i soci saranno inseriti nelle seguenti categorie di merito:

<u>Categoria di Merito</u>	<u>Punti</u>
A	da 20 in su
B	da 10 a meno di 20
C	da 0 a meno di 10

Del punteggio conseguito, per entrambe le prime due categorie, almeno 10 punti dovranno essere acquisiti con le attività di cui ai numeri dal 3 al 8 del presente articolo, pena l'inserimento nella classe di merito C.

I soci inseriti nella fascia B e C dopo un anno, se non hanno accumulato un punteggio tale da raggiungere la fascia superiore A perdono automaticamente l'assegnazione dell'ormeggio in favore dei soci inseriti nella lista di attesa e possono, a domanda, rientrare in coda alla graduatoria.

I componenti gli organi sociali in carica hanno diritto alla categoria di merito A con facoltà di optare per il punteggio realmente conseguito.

In base al punteggio conseguito, i soci; avranno diritto alla seguente tariffa:

<u>Categoria</u>	<u>Punti</u>	<u>Tariffa</u>
A	da 20 in su	ordinaria
B	da 10 a meno di 20	+50%
C	da 0 a meno di 10	+70%

Ogni anno, a cura della Sezione, sarà pubblicata entro la fine del mese di luglio una graduatoria parziale dei punteggi maturati dai soci al 30 giugno ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo la graduatoria di merito con i relativi punteggi acquisiti nell'anno solare precedente.

Contro detta graduatoria può essere presentato ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di gg. 20 dalla data di pubblicazione.

Il ricorso dovrà essere depositato nella segreteria della sezione che ne rilascerà copia con visto di ricezione o in subordine spedito a mezzo posta con lettera raccomandata A.R. e farà fede la data di spedizione.

Esaminati i ricorsi, il Consiglio Direttivo ne comunicherà l'esito in forma scritta e pubblicherà la graduatoria di merito definitiva entro il trenta aprile.



Art. 4) Domanda di assegnazione

La domanda per ottenere l'assegnazione dell'ormeggio deve essere presentata alla Sezione solo dal Socio armatore **caratista per almeno 12/24** carati dell'unità da diporto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e farà fede il timbro postale della data della sua spedizione allegando copia dei documenti previsti al successivo Art. 8) .

La documentazione dovrà essere aggiornata ogni anno entro il primo dicembre, pena la esclusione dalla lista di attesa, salvo la possibilità di reinserimento alla presentazione della documentazione nel termine di gg. 20 dalla pubblicazione della graduatoria di merito.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, procederà all'aggiornamento della graduatoria alla data del 31 dicembre che sarà pubblicata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo. Tale graduatoria sarà compilata secondo i criteri stabiliti nel rispetto del precedente Art. 3) attribuendo i relativi punteggi acquisiti che non dovranno essere inferiori ad almeno 10 punti di attività svolta nell'anno e di cui dal capo 3 al capo 8 dell'Art. 3) , pena la esclusione dalla lista di attesa.

L'assegnazione del posto barca è comunque condizionata alla anzianità di permanenza in lista di attesa di almeno tre anni **consecutivi**.

In caso di uguale punteggio, la priorità per l'assegnazione del posto barca sarà attribuita seguendo il criterio dell'anzianità di iscrizione alla sezione.

Allo scopo di ottenere una maggiore partecipazione alle attività sociali e un avvicendamento dei soci all'assegnazione dell'ormeggio, ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca a terra o a mare e non può essere comproprietario di più imbarcazioni ormeggiate ai pontili della sezione.

Art. 5) Criteri di assegnazione

Determinatasi la disponibilità di un ormeggio, la sezione comunica al Socio richiedente primo, secondo l'ordine progressivo della lista di attesa, la possibilità di ottenere l'ormeggio in questione e lo invita all'adempimento di tutte le necessarie formalità.

Il Socio invitato, che non si presenti entro 20 giorni dalla comunicazione o che non chieda un rinvio perché legittimamente impedito, s'intenderà rinunciario a tutti gli effetti e, senza necessità di ulteriore comunicazione, sarà escluso dalla lista di attesa.

Nell'ipotesi in cui l'unità da diporto del Socio invitato, non può per dimensioni, usare l'ormeggio, lo stesso, potrà ugualmente accettare la concessione dell'ormeggio riservandosi la facoltà di utilizzarlo nel termine di cui all'**Art. 11)** , non appena in possesso della nuova imbarcazione adatta all'ormeggio assegnatogli. Il Socio assegnatario fino alla effettiva occupazione dell'ormeggio sarà tenuto a corrispondere un canone dovuto per un'imbarcazione di larghezza pari alla misura disponibile e di lunghezza pari a tre volte detta misura.

Nel caso in cui il Socio non dovesse optare per l'assegnazione subordinata alla sostituzione dell'imbarcazione posseduta, **acquisirà il diritto all'assegnazione solo per il successivo posto che si renderà disponibile.**

In sostituzione del Socio di cui sopra saranno chiamati i soci che seguono in graduatoria i quali diversamente dal primo non acquisiranno alcuna prelazione alla concessione dell'ormeggio ove lo stesso dovesse risultare inadatto all'imbarcazione da ormeggiare.



All'atto dell'assegnazione dell'ormeggio il Socio assegnatario sottoscriverà copia del presente regolamento per accettazione integrale. La mancata sottoscrizione non consentirà l'assegnazione del posto.

In ogni caso il Socio non potrà materialmente occupare il posto assegnato se prima non provvederà, a sue spese, alla sistemazione dell'ormeggio in conformità di quanto prescritto dal successivo **Art. 12)** .

Art. 6) Naviglio sociale

La sezione si riserva la disponibilità degli ormeggi per il naviglio sociale, e di tre posti di ormeggio, da destinarsi ad usi collegati ad esigenze sociali, o per dare ospitalità, in via temporanea, ad Autorità, soci di altre Sezioni, ospiti italiani o stranieri di interesse per il perseguimento dei fini istituzionali della Sezione.

Art. 7) Criteri assegnazione pontile

Se il posto di ormeggio, resosi disponibile, è sul pontile del molo foraneo, si procederà all'assegnazione dello stesso secondo le norme stabilite nel precedente Art. 5) .

Qualora, invece, tale disponibilità dovesse verificarsi sul pontile centrale, il Consiglio Direttivo provvederà a fare trasferire su questo l'imbarcazione di altro Socio già ormeggiato al pontile del molo foraneo, assegnando poi l'uso dell'ormeggio, in tal modo, resosi libero, su detto ultimo pontile, con le norme innanzi precisate

I soci da trasferire dal pontile del molo foraneo a quello centrale saranno individuati secondo la graduatoria pubblicata annualmente dalla Sezione.

L'assegnazione del passaggio dal pontile del molo foraneo a quello centrale è comunque condizionata all'anzianità di permanenza nella relativa lista di attesa di almeno tre anni consecutivi.

Art. 8) Adempimenti per l'ormeggio

Il Socio, convocato per l'assegnazione dell'uso di un posto di ormeggio, deve confermare la proprietà dell'imbarcazione che intende ormeggiare, esibendo in originale la relativa licenza di navigazione; la polizza assicurativa in corso, comprensiva di copertura d'incendio e furto, e l'eventuale certificato di stazza, documentazione tutta intestata al Socio assegnatario e della quale la Sezione ne estrarrà copia, conservandola agli atti.

Nel caso di cui al comma 2 dell'Art. 2) , il Socio convocato per l'assegnazione dell'uso di un posto ormeggio deve provare la propria qualità di utilizzatore dell'imbarcazione che intende ormeggiare, esibendo copia del contratto di leasing o qualsiasi altra documentazione che, ai sensi della normativa italiana o di altro stato facente parte della U.E., sia idonea a dimostrare la predetta qualità. Tale documentazione, dovrà essere rinnovata, con le modalità prima indicate, non oltre giorni 20 dall'avvenuta loro scadenza.

Per i natanti, per i quali non è prevista la licenza di navigazione, fermo restando tutti gli obblighi prima detti, il Socio è tenuto a presentare, in sostituzione di tale licenza, il



documento. di acquisto comprovante la proprietà avente data certa, dal quale risultino, nel caso di comproprietà anche le quote di partecipazione degli altri comproprietari.

La Sezione, periodicamente, potrà richiedere al Socio assegnatario dell'uso di un posto ormeggio, il rinnovo della documentazione innanzi detta, fermo restando l'obbligo per il Socio ormeggiato di comunicare le intervenute variazioni e di presentare annualmente copia della polizza R.C. comprensiva della copertura incendio e furto, e terzi trasportati qualora intendano imbarcare terzi per la partecipazione alle attività della sezione.

L'inosservanza della presente normativa comporterà la perdita dell'assegnazione del posto ormeggio.

Art. 9) Richiesta di ampliamento

Comma 1 - Generalità

Il Socio che aspira a sostituire la propria imbarcazione ormeggiata presso i pontili della sezione con un'altra di maggiore larghezza deve presentare domanda di "ampliamento" specificando le dimensioni della nuova imbarcazione che intende ormeggiare.

La prima domanda di variazione di larghezza del naviglio inferiore a cm 20 non sarà considerata domanda di ampliamento e verrà esaminata e deliberata dal C.D.S. a suo insindacabile giudizio dopo la verifica tecnica della situazione degli ormeggi.

Le domande di variazione di larghezza superiori a cm.20 nonché le ulteriori richieste di cui al periodo precedente verranno disciplinate dalle norme che seguono.

Le domande saranno protocollate e inserite in due distinte liste di attesa per l'ampliamento del posto barca: una per il *pontile foraneo* e l'altra per il *pontile centrale*.

Allorquando si rende disponibile ai pontili spazio utile per gli ampliamenti, la Sezione comunica al Socio primo in classifica nella relativa lista di attesa chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, la possibilità di usufruire dell'ampliamento comunicandogli le dimensioni massime consentite. Il Socio ha facoltà di accettare o di rifiutare l'offerta di ampliamento. Nel caso in cui accetti l'ampliamento egli avrà sei mesi di tempo, eccezionalmente prorogabili per uguale periodo a discrezione del Consiglio Direttivo, per sostituire l'imbarcazione ormeggiata. Dalla data di accettazione e fino alla effettiva sostituzione egli dovrà corrispondere alla Sezione un canone mensile di ormeggio determinato dalla lunghezza della imbarcazione da sostituire moltiplicato per la larghezza massima concessagli. All'atto del posizionamento all'ormeggio della nuova imbarcazione pagherà un importo commisurato alle reali dimensioni. Dovrà, altresì, sostenere le spese occorrenti allo spostamento degli ormeggi delle imbarcazioni che sarà necessario per consentire l'inserimento della sua imbarcazione nel posto individuato.

Nel caso in cui rifiuti l'ampliamento, il Socio, se non vuole essere depennato, deve comunicare la sua volontà di rimanere ancora nella lista di attesa e vi rimane con il suo punteggio. Qualora il Socio rifiuti una offerta di ampliamento coincidente con la sua domanda, egli sarà in ogni caso depennato dalla lista.



Comma 2 - Liste di attesa

Ad ogni Socio che conformemente al Comma 1 - ha presentato richiesta di ampliamento, sarà assegnato un punteggio, P_{ra} – “Punteggio richiesta di ampliamento”, determinato dalla valutazione dei seguenti parametri:

- L_{bm} = larghezza al baglio massimo della barca da sostituire;
- D_d = Data domanda;
- E_b = Età della barca da sostituire;
- D_{ua} = Data dell'ultimo ampliamento o primo ingresso;
- P_m = Media dei punteggi totali degli ultimi cinque anni,

Per il calcolo del P_{ra} – “Punteggio richiesta di ampliamento” tali parametri vengono rapportati ai parametri di riferimento e combinati tra loro secondo la relazione:

$$P_{ra} = 10 * \left(\frac{L_{bmr}}{L_{bm}} + \frac{D_d}{D_{dr}} + \frac{E_b}{E_{br}} + \frac{D_{ua}}{D_{uar}} + \frac{P_m}{P_{mr}} \right)$$

I parametri di riferimento hanno i seguenti valori :

$L_{bmr} = 3,14$ mt; $E_{br} = 20$ anni; $D_{dr} = 3$ anni; $D_{uar} = 7$ anni; $P_{mr} = 20$ punti.

I parametri temporali tengono conto anche delle frazioni di anno espresse in mesi.

Ottenuto il P_{ra} – “Punteggio richiesta di ampliamento”, le liste saranno redatte secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Nel caso di parità nel punteggio, la stessa sarà risolta in favore del Socio che ha usufruito del minor numero di ampliamenti ed in caso di persistenza, in favore del Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.

Nel caso in cui al Socio che ha fatto domanda di inserimento nella lista di attesa di competenza, prima dell'ottenimento dell'ampliamento, sia stato assegnato l'ormeggio ad altro pontile, questi deve ripresentare domanda di ampliamento per il nuovo pontile di appartenenza e da quella data sarà calcolata la sua anzianità nella lista corrispondente.

Art. 10) Determinazione degli spazi

Lo spazio che si renderà disponibile a seguito di rinuncia o perdita della concessione da parte di soci ormeggiati, sarà assegnato esclusivamente ai soci inseriti nella lista di attesa per l'assegnazione dei posti barca, fatte salve le esigenze della sezione la quale motiverà tale decisione con una delibera a cui sarà data adeguata pubblicità.

In caso di decesso del Socio titolare proprietario esclusivo, l'uso dell'ormeggio sarà concesso al coniuge o al figlio eredi dell'unità da diporto purché anch'essi già soci della sezione. In caso di comproprietà è facoltà del C.D.S. deliberare analoga concessione a favore del coniuge o del figlio eredi del Socio armatore già caratista di almeno 12 carati dell'imbarcazione. In difetto di quanto sopra l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa entro 90 giorni.



Art. 11) Cessione dell'unità da diporto

Nel caso di cessione dell'unità da diporto, il Socio, nel termine di giorni trenta, dovrà darne comunicazione scritta alla sezione e provvedere alla sua rimozione.

Ove intenda acquisire una nuova imbarcazione, nello stesso termine, dovrà fare domanda per il mantenimento dell'uso dell'ormeggio periodo massimo di mesi sei eccezionalmente prorogabili per uguale periodo a discrezione del Consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere, senza soluzione di continuità, il canone di ormeggio ed ogni altro obbligo inerente la titolarità di tale assegnazione.

L'inosservanza di quanto disposto comporterà automaticamente la perdita all'uso del posto di ormeggio.

Art. 12) Requisiti tecnici degli ormeggi

La posizione di ormeggio delle imbarcazioni deve rispondere alle regole della sicurezza e della marineria, alle vigenti norme in materia e alle disposizioni emanate dalla Sezione.

La tabella che segue riporta i requisiti degli ormeggi che i soci assegnatari devono rispettare.

Elemento di ormeggio	Dimensione dell'imbarcazione			
	Min. di 8 m	fino a 10 m	fino a 12 m	Oltre 12 m
Penzolo – catena in acciaio zincato avente diametro maggiore o uguale di:	12 mm	14mm	16mm	18mm
Maniglione: in acciaio zincato avente diametro maggiore o uguale di:	14mm	16mm	18mm	20mm
Cima ¹ di forza avente diametro maggiore o uguale di::	12 mm	18 mm	22 mm	24 mm
Cima poppaprua:	cordino da 6 mm			
Gavitello ² per recupero poppaprua:	da 10 Lt			
Parabordi: diametro minimo:	12 cm	15 cm	22 cm	22 cm
“ : n° minimo per lato:	4	4	4	6

È fatto divieto, salvo il caso di forza maggiore, di fissare cime di forza alle strutture dei pontili e di utilizzare per l'ormeggio ancore o ferri.

¹ Dal lato della catena la cima di ormeggio sarà munita di redancia in acciaio zincato impiombata con almeno 4 intrecci dei legnoli.

² Saranno numerati e di colore diverso per distinguere il gavitello sul lato sinistro da quello di dritta.



È consentito fissare al pontile la cima/paranco di richiamo dell'imbarcazione che deve essere sempre lasciata in bando salvo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco e sbarco.

Gli elementi di ormeggio devono essere costantemente verificati e tenuti dagli armatori in perfetto stato di efficienza.

La Sezione effettuerà delle ispezioni periodiche agli ormeggi, verificando almeno una volta l'anno le parti immerse, e redigerà un elenco delle anomalie riscontrate. Tale elenco sarà trasmesso agli interessati ed affisso in bacheca. Qualora il socio non provveda entro il termine intimatogli dalla Sezione alla eliminazione delle anomalie segnalate, la Sezione eseguirà in danno del Socio i lavori necessari alla sicurezza del naviglio e delle strutture dei pontili.

Art. 13) Responsabilità ormeggiati

Il Socio è responsabile dell'efficienza degli ormeggi della propria imbarcazione così come fissati nell'osservanza delle norme dettate dall'Art. 12) .

Le imbarcazioni sono ormeggiate a rischio e pericolo dell'armatore per cui la Sezione non esercita alcuna sorveglianza sulle stesse, e pertanto non assume alcuna responsabilità per eventuali furti, totali o parziali; atti di vandalismo e di eventuali danneggiamenti delle stesse, delle attrezzature e di altro materiale posto al loro interno, all'esterno, o appoggiate alle strutture dei pontili.

Il Socio ormeggia la propria imbarcazione a suo esclusivo rischio ed è personalmente responsabile, in conseguenza dell'uso dell'ormeggio, di tutti gli eventuali danni, a persone o cose, provocati anche da ospiti al suo seguito, alle strutture della Sezione, a soci, o a terzi.

Il corrispettivo dei danni arrecati alle strutture della Sezione dovrà essere risarcito alla stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la sezione avrà richiesto al Socio l'importo dovuto.

Comunque il Socio deve avere ottemperato all'assicurazione RC obbligatoriamente e dovrà produrla insieme ai documenti previsti dell'Art. 8

Art. 14) Rispetto dei posti assegnati.

È consentito al Socio, per il tempo strettamente necessario, e sotto la sua diretta e personale responsabilità, usufruire delle strutture esistenti per le operazioni di manutenzioni della propria imbarcazione.

È fatto divieto al Socio di occupare senza specifica autorizzazione del delegato ai pontili, anche solo temporaneamente, un posto di ormeggio diverso da quello assegnatogli.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente il periodo di assenza della propria imbarcazione dal posto di ormeggio per un periodo superiore a giorni 10.

Art. 15) Divieto di attività commerciale

È fatto assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività commerciale, o comunque lucrativa con le imbarcazioni ormeggiate ai pontili della Sezione.

L'inosservanza al predetto divieto comporterà la immediata perdita dell'uso di ormeggio.



Art. 16) Disponibilità temporanea

il Socio è tenuto, per richiesta del Delegato della Sezione ai pontili, per deliberato del Consiglio Direttivo, a rendere la disponibilità temporanea del proprio posto di ormeggio, in cambio di un altro, in occasione di manifestazioni sportive, o per altre inderogabili esigenze della Sezione stessa.

Il Consiglio Direttivo può inoltre per motivi tecnici e/o di sicurezza cambiare, nell'ambito dello stesso pontile, l'ubicazione del posto assegnato, sostenendo gli oneri per il trasferimento degli ormeggi.

Art. 17) Ormeggio provvisorio**Comma 1 - Generalità**

I posti di ormeggio che dovessero rendersi temporaneamente disponibili potranno essere assegnati in via. provvisoria dal Delegato ad altro Socio, per un periodo massimo di un mese, eventualmente rinnovabile, sempre di mese in mese.

Comma 2 - Assegnazione posti

I posti provvisori saranno assegnati con le modalità previste dall'Art. 4) , Art. 5) , ed Art. 8) del presente regolamento ai soci iscritti nella lista di attesa da almeno un anno e che abbiano acquisito minimo 15 punti.

In caso di esubero di posti si procederà all'assegnazione ai restanti soci della lista di attesa ed in caso di ulteriore esubero si procederà all'assegnazione tra i soci extra lista di attesa.

In caso di rifiuto del primo Socio che ne ha diritto, sarà interpellato quello immediatamente successivo e così di seguito.

I soci che avranno ottenuto il posto provvisorio dovranno versare una adeguata cauzione stabilita dal C.D.S. per gli eventuali danni all'ormeggio assegnato, tale cauzione sarà restituita al termine del periodo di assegnazione dopo la verifica da parte del responsabile.

Comma 3 - Domande di assegnazione

Le domande per l'assegnazione dell'ormeggio provvisorio dovranno essere presentate in segreteria dal 1 al 20 del mese precedente.

Art. 18) Pacchetti estivi

Sono definiti pacchetti estivi quelle concessioni di ormeggio temporaneo che la sezione assegna ai soci richiedenti.

I pacchetti estivi saranno assegnati su spazi reperiti sulle proprie concessioni o su spazi reperiti su altrui concessioni in virtù di accordi specifici sottoscritti con altri concessionari.

L'assegnazione dei pacchetti estivi ai richiedenti avverrà con i criteri stabiliti dall'Art. 17) Comma 2 - .



Le tariffe dei pacchetti estivi saranno determinate dal C.D.S. tenendo presente i costi per la realizzazione di tali servizi..

Gli assegnatari saranno tenuti altresì al pagamento di una quota consumo acqua determinata in ragione del 60% della vigente tariffa annuale.

Il pacchetto estivo verrà assegnato esclusivamente per lo stesso periodo temporale della concessione stagionale che sarà rilasciata alla Sezione dalla Autorità Portuale (Attualmente dal 1° Maggio al 30 Ottobre).

L'assegnazione del pacchetto estivo resta subordinata tassativamente al pagamento anticipato dell'intero importo dovuto.

Le domande per l'assegnazione del pacchetto estivo saranno accettate dalla segreteria negli orari di ufficio dal 2 gennaio al 30 marzo di ogni anno unicamente per l'assegnazione nell'anno in corso.

Art. 19) Canone di ormeggio

L'ammontare del corrispettivo dovuto per l'uso dell'ormeggio è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, in ragione dei metri quadrati dell'imbarcazione.

Tale importo deve essere corrisposto dai soci assegnatari e provvisori, anticipatamente all'inizio di ogni mese e comunque non oltre il giorno 5.

Superato il sessantesimo giorno di morosità, al Socio sarà intimato, a mezzo lettera raccomandata A/R, il pagamento di quanto dovuto per canoni e penalità, da eseguirsi entro e non oltre il novantesimo giorno di morosità, con avvertenza che, in difetto, trascorso tale termine, il Socio automaticamente e senza ulteriore avviso, decadrà dall'assegnazione dell'ormeggio salvo casi di forza maggiore che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio Direttivo.

Il ritardato pagamento sarà soggetto ad una penale, per ciascun giorno di detto ritardo del 10% sul corrispettivo giornaliero dovuto.

Art. 20) Norme antinquinamento

È fatto divieto di depositare, sui pontili in concessione della Sezione, materiale di rifiuto, che dovrà essere depositato negli appositi contenitori e di lasciare incustodito, anche se per breve tempo, materiale di qualsiasi genere.

Art. 21) Inosservanza del regolamento

L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente regolamento costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare e sarà perseguita secondo le vigenti previsioni dello Statuto e del regolamento allo Statuto alla LNI.

Fermo restando le specifiche previste ipotesi di decadenza dalla facoltà di utilizzare il posto di ormeggio, ogni eventuale infrazione sarà contestata al Socio per iscritto.



Nei casi più gravi e specificatamente nelle ipotesi in cui il Socio, nonostante reiterati rilievi mossigli ai sensi del precedente punto, perseverasse nell'irregolare comportamento già contestatogli, il Consiglio Direttivo, sentito il Socio a sua difesa, ha facoltà di deliberare la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio al Socio inadempiente, fermi restando gli ulteriori effetti dell'azione disciplinare in corso.

Art. 22) Rimozione coatta

In tutti i casi di perdita dell'uso dell'ormeggio, il Socio ha l'obbligo di rimuovere la propria imbarcazione entro e non oltre, giorni quindici dalla richiesta scritta formulata dalla Sezione. In mancanza saranno poste in essere tutte le necessarie azioni per la tutela dei diritti della Sezione.

Art. 23) Manutenzione straordinaria dei pontili

I soci assegnatari di posto barca sono tenuti ad anticipare gli oneri di manutenzione straordinaria o di miglioramento dei pontili sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera le opere necessarie a garantire la sicurezza, la conservazione o il miglioramento delle installazioni e determina la spesa relativa.

Ciascun Socio, assegnatario di posto barca presso il pontile dove siano necessari gli interventi, deve corrispondere, a richiesta del Consiglio Direttivo, una cifra che nel massimo non potrà superare il corrispettivo di 12 mesi di uso del posto ormeggio.

L'entità di tale cifra sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La cifra anticipata sarà rimborsata al Socio a decorrere dal sesto mese successivo a quello della corresponsione attraverso una riduzione del 20% della quota mensile dovuta per l'uso dell'ormeggio.

Tale riduzione sarà mantenuta fino a quando non sarà stata rimborsata al Socio l'intera anticipazione.

Nell'ipotesi che il Socio assegnatario decada dall'assegnazione dell'ormeggio, la sezione gli restituirà entro sessanta giorni, l'anticipazione di cui eventualmente risulti creditore in quel momento.

Il Socio subentrante sarà tenuto ad effettuare la corrispondente anticipazione per l'eventuale residuo periodo non ancora decorso rispetto all'ammontare dell'anticipazione e proporzionalmente alla propria quota di ormeggio.

I soci che nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo, non provvedano a versare l'anticipazione richiesta, perdono immediatamente il diritto all'uso dell'ormeggio.

Art. 24) Disposizione transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni già vigenti riguardo all'utilizzazione delle concessioni delle quali è titolare la Sezione.



Le assegnazioni di posti di ormeggio ai Soci e le liste di attesa già effettuate dal Consiglio Direttivo a tutto il 31 dicembre 2007 sulla base dei previgenti testi regolamentari, sono integralmente confermate. Le assegnazioni dei posti che si renderanno disponibili a partire dal 1° gennaio 2008, a qualsiasi titolo, e gli allargamenti saranno effettuati esclusivamente in base alle rinnovate disposizioni contenute nel presente regolamento.



Capitolo 2 - SERVIZIO GRU

Art. 1) Generalità

La sezione di Napoli ha in concessione sul ciglio banchina uno spazio sul quale è installata una gru di proprietà della sezione per le operazioni di piccola manutenzione alle imbarcazioni dei soci.

Tale gru ha una portata massima di 10 tonnellate. Tenuto conto della impossibilità di determinare l'effettivo peso dell'imbarcazione in relazione ai carichi variabili, per motivi di sicurezza è vietato movimentare imbarcazioni con dislocamento superiore alle 9 (nove) tonnellate. Per la movimentazione delle imbarcazioni essa può essere manovrata solamente dal personale regolarmente abilitato e munito dei presidi infortunistici regolamentari.

Il servizio gru viene gestito dalla segreteria su direttive del consigliere segretario per l'applicazione ed il rispetto del presente regolamento. Il CdS in carica può deliberare tale delega anche ad altro consigliere.

Il servizio gru di alaggio e varo viene svolto esclusivamente nei giorni qui appresso indicati:
Lunedì: per l'effettuazione dei tiri rapidi prenotati.

Martedì e venerdì :per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo prenotate.

Dal Venerdì al Lunedì per le imbarcazioni poste in sosta tecnica in banchina. Tale servizio è disciplinato dallo specifico Regolamento per la Sosta Tecnica e per il servizio di alaggio e varo denominato SAV.

Il tiro rapido consiste nel sollevamento dall'acqua dell'imbarcazione mediante bilancino e fasce, o mediante le sole fasce di alaggio secondo la tipologia dell'imbarcazione, ed il posizionamento dell'imbarcazione a terra. L'imbarcazione rimarrà posizionata il tempo strettamente necessario all'effettuazione di lavori di piccola manutenzione alle parti immerse o emerse che non deve superare le ore tre. Al termine dei lavori l'imbarcazione sarà rimessa in acqua e dovrà subito essere rimossa dallo specchio acqueo antistante la gru a cura del Socio proprietario o da suo incaricato.

Il servizio di alaggio e varo che si effettua nei giorni di martedì e venerdì consiste nella operazione di alaggio dell'imbarcazione o del natante, nel posizionamento sull'invaso, nella sosta a terra su invaso, e nella messa in acqua al termine dei lavori.

Le imbarcazioni che alano il martedì mattina dovranno essere rimesse in acqua il venerdì mattina, quelle che alano il venerdì mattina dovranno essere rimesse in acqua il martedì mattina successivo.

Non sono ammessi alaggi e vari all'infuori dei giorni indicati salvo casi eccezionali che devono essere espressamente autorizzati dal consigliere responsabile.

Il servizio gru viene erogato esclusivamente ai soci della sezione in possesso di una imbarcazione o di un natante regolarmente iscritto nel registro del naviglio della LNI Il Socio per potere usufruire del servizio deve essere in regola con il tesseramento.



Solo saltuariamente e sempre in subordino alle prenotazioni dei soci della sezione, è facoltà della segreteria concedere il servizio gru ai soci di altre sezioni che ne facciano richiesta, purché risultino in regola con il tesseramento, con il registro naviglio e possano dimostrare la proprietà dell'imbarcazione o del natante da alare.

Art. 2) Prenotazione

Il Socio che intende fruire del servizio gru si deve recare negli orari previsti presso la segreteria e compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte.

Il personale della segreteria consulterà l'apposito registro delle prenotazioni e comunicherà al Socio i giorni disponibili per effettuare l'operazione. Ricevuta conferma dal Socio del giorno prescelto, il personale, verifica la completezza dei dati, la posizione del richiedente verso la LNI, applica la quota dovuta secondo la tabella di cui al successivo titolo 6 in ragione del servizio richiesto, incassa la somma, emette la fattura ed annota sul registro la prenotazione e l'avvenuto pagamento.

Non è ammessa alcuna prenotazione sul registro degli alaggi se non dopo gli adempimenti sopradescritti e l'avvenuto pagamento del servizio.

Art. 3) Effettuazione

Il personale abilitato alla movimentazione della gru, prima di ogni operazione si reca in segreteria per prendere conoscenza di quali siano le imbarcazioni da movimentare nei giorni prenotati ed effettua la movimentazione controllando la rispondenza tra la barca prenotata e quella effettivamente alata. Comunica altresì alla segreteria se il Socio prenotato non si è presentato con la sua imbarcazione alla gru per usufruire del servizio, comunica alla segreteria ogni altra difformità che si verifichi nella realizzazione dell'operazione prenotata dal Socio.

Art. 4) Differimento

IL Socio che per personali motivi non può effettuare il servizio prenotato può, comunicando alla segreteria non oltre i sette giorni precedenti il servizio la sua volontà di differire l'operazione ad altra data. Il personale della segreteria annoterà sul registro la rinuncia ed assegnerà al Socio una altra data per l'effettuazione dell'operazione. Qualsiasi disdetta del servizio prenotato o suo differimento ad altra data comunicato alla segreteria con un anticipo inferiore ai giorni sette, comporterà una penale corrispondente all'importo del servizio prenotato ma non fruito.

Art. 5) Portata massima

Al servizio di alaggio e varo e di tiro rapido saranno ammesse soltanto le imbarcazioni o i natanti di dislocamento non superiore alle nove tonnellate.

Ogni Socio al momento della prenotazione del servizio dovrà produrre i documenti necessari alla verifica di tale parametro. La segreteria si riserva ulteriori controlli sull'accertamento di tale parametro e potrà vietare l'effettuazione dell'alaggio ove mai riscontrasse un



dislocamento dell'imbarcazione prenotata superiore alla portata massima consentita dalla sezione.

Art. 6) Tariffe

Le tariffe saranno applicate a seconda della stagione di utilizzo del servizio gru.

La tariffa bassa stagione sarà applicata per i servizi effettuati dal 1 novembre al 31 marzo.

La tariffa alta stagione sarà applicata per i servizi effettuati dal 1 Aprile al 30 Ottobre.

Entrambe le tariffe prevedono un importo differenziato sia per la lunghezza dell'imbarcazione sia per la categoria di appartenenza del Socio proprietario.

E' competenza del CdS apportare variazioni alle tariffe.

A titolo esemplificativo si rende noto il prospetto delle tariffe relative al servizio alaggio e varo per l'anno 2007.

Bassa Stagione (dal 01/11 al 31/03)

<u>Lungh. F.T.</u>	<u>Cat. C</u>	<u>Cat. B</u>	<u>Cat.A</u>
Fino a 7,50 m	85,00 €	50,00 €	41,00 €
Fino a 8,40 m	100,00 €	75,00 €	50,00 €
Fino a 10,00 m	150,00 €	100,00 €	75,00 €
Oltre 10,00 m	200,00 €	125,00 €	100,00 €

Alta Stagione (dal 01/04 al 30/10)

<u>Lungh. F.T.</u>	<u>Cat. C</u>	<u>Cat. B</u>	<u>Cat.A</u>
Fino a 7,50 m	107,00 €	63,00 €	50,00 €
Fino a 8,40 m	125,00 €	94,00 €	63,00 €
Fino a 10,00 m	187,00 €	125,00 €	94,00 €
Oltre a 10,00 m	250,00 €	156,00 €	125,00 €

Per il servizio tiro rapido le tariffe suddette saranno applicate con la riduzione del 50%.

Il Socio che ne faccia richiesta può usufruire di due periodi consecutivi (alaggio il martedì e varo il martedì successivo oppure alaggio il venerdì e varo il venerdì successivo) pagando sempre anticipatamente due servizi di alaggio e varo.

Per servizi di alaggio e varo che comportano una sosta a terra complessiva non superiore a giorni quindici è previsto il pagamento di tre servizi alaggio e varo.

Per servizi di alaggio e varo che comportano una sosta a terra complessiva non superiore a giorni trenta è previsto il pagamento di quattro servizi di alaggio e varo.

I servizi con sosta a terra di quindici o trenta giorni saranno autorizzati dal consigliere responsabile con l'obiettivo di evitare lunghe soste a terra delle imbarcazioni nei periodi di massima richiesta del servizio alaggio e varo.



Art. 7) Determinazione categorie

L'appartenenza alle singole categorie viene determinata secondo il criterio che segue :

CAT. C: tutti i soci appartenenti alla LNI

CAT. B: tutti i soci della sezione di Napoli che partecipano con la loro imbarcazione a regate non organizzate dalla sezione, con i colori della LNI sez. di Napoli.

Tutti i soci della sez. di Napoli che partecipano con la loro imbarcazione alla Velalonga, alle regate dei campionati sociali e ad altre regate e/o manifestazioni organizzate dalla sezione, nonché tutti i soci armatori che prestano la loro collaborazione nell'organizzazione e svolgimento delle suddette manifestazioni.

Tutti i soci che partecipano alle attività istituzionali e che abbiano raggiunto nell'anno precedente almeno 20 punti di cui 10 di attività.

CAT. A: tutti i soci che hanno raggiunto nell'anno precedente un punteggio minimo di punti 25. di cui almeno 15 di attività.

Ogni anno la segreteria redige ed aggiorna l'elenco dei soci inseriti nelle varie categorie.

Ai soci facenti parte del CdS del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri in carica si attribuisce la categoria di merito A.



Capitolo 3 - SOSTA TECNICA ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI DA REGATA

Art. 1) Generalità

Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità ed i termini della sosta tecnica in banchina e del relativo alaggio e varo delle imbarcazioni adibite ad attività agonistica al fine di eseguire, prima e dopo ogni regata, i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I soci richiedenti il servizio di sosta, alaggio e varo (d'ora in avanti denominato SAV), dovranno dichiarare espressamente di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le clausole senza riserva o condizione.

La superficie dell'area in concessione destinata alla sosta tecnica delle imbarcazioni di cui in epigrafe opportunamente delimitata, resta individuata in quella adiacente la gru, della estensione di mq 75 (mi 15x5), meglio descritta al 3° cpv dell'atto concessorio.

Art. 2) Assegnazione

L'autorizzazione alla SAV è disciplinata dalla stessa normativa prescritta per l'ormeggio ai pontili, salvo quanto espressamente derogato dal presente regolamento.

L'autorizzazione SAV può essere richiesta e concessa ai soli soci in possesso delle tessere FIV e della classe di appartenenza dell'imbarcazione oggetto della SAV, munita di certificato di stazza vigente ed iscritta al naviglio LNI.

Art. 3) Passaggio dall'ormeggio al servizio SAV

I soci già titolari della concessione definitiva di ormeggio ai pontili, non hanno diritto all'autorizzazione SAV, a meno che non optino per quest'ultima, previa rinuncia alla concessione di ormeggio ai pontili.

Art. 4) Durata dell'assegnazione

L'autorizzazione SAV è a tempo indeterminato e potrà cessare in ogni momento previa disdetta da comunicarsi per iscritto, con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 5) Servizio

L'autorizzazione SAV è comprensiva di 30 operazioni di alaggio e varo da utilizzare nell'arco di 12 mesi. Le operazioni eseguite in esubero, sono addebitate al prezzo di € 15.50.



Divenuta efficace l'autorizzazione, la segreteria consegna al Socio un blocchetto di 30 tagliandi che questi utilizzerà riconsegnandoli alla segreteria contestualmente alla richiesta di ogni prestazione, contro l'emissione dell'ordine di

esecuzione della richiesta prestazione, da consegnare al manovratore della gru che, eseguita l'operazione di alaggio e varo, la restituirà alla segreteria previa annotazione e sottoscrizione della data e dell'ora di prestazione del servizio

Le modalità di fornitura del servizio sono disciplinate dal regolamento di utilizzo della gru.

Art. 6) Effettuazione

Le operazioni di alaggio e varo sono eseguite dal venerdì al lunedì, previa autorizzazione del responsabile del servizio che dovrà garantirne la prestazione nei predetti giorni e potrà negarla solo per obiettivi e comprovati motivi ostativi.

I soci autorizzati SAV, devono provvedere alla movimentazione dell'imbarcazione sull'invaso la cui struttura e manutenzione deve, in ogni momento, garantirne la facile manovrabilità. A tale scopo, i soci devono uniformare la struttura e la manutenzione dell'invaso alle prescrizioni del responsabile del servizio gru.

Art. 7) Canone

Il canone SAV determinato in ragione d'anno in € 1.308,00 deve essere corrisposto in 12 rate mensili di pari importo ed ammontanti ad € 109,00, entro il giorno 5 di ciascun mese.

Il Socio autorizzato SAV, deve corrispondere l'intero canone annuale anche in caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione per sua inadempienza.

Art. 8) Responsabilità

Il servizio di sosta, esclude ogni forma di guardiania, sorveglianza e custodia in genere.

Il Socio autorizzato SAV, pertanto, esonera la LNI - sezione di Napoli - da qualsivoglia responsabilità per i danni che le imbarcazioni avessero a subire durante la sosta per opere di terzi.

Art. 9) Autorizzazione

L'autorizzazione SAV viene conferita con delibera del C.D. della sezione e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione da parte del Socio, della dichiarazione di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le clausole senza riserve e condizioni.

Divenuta efficace l'autorizzazione, la segreteria registrerà il Socio armatore in una scheda contabile sulla quale annoterà tutti i canoni ed i corrispettivi pagati per il servizio SAV.



Art. 10) Disposizioni finali

La misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone SAV, così come la quantità di operazioni di alaggio e varo comprese nell'autorizzazione SAV, la tariffa di quelle eseguite in esubero e le modalità di prestazione del servizio, possono essere in ogni momento rideterminate con delibera del C.D. della sezione, alla quale il Socio autorizzato deve uniformarsi, pena la revoca dell'autorizzazione decorsi, senza esito, gg 7 dalla diffida ad adempiere. Tale delibera sarà, a cura della segreteria, richiamata in calce al presente regolamento ed allo stesso allegata in copia, al fine di seguirne l'evoluzione ed identificarne agevolmente la versione più aggiornata.

